

STATUTO

Adottato dal C.d.A nr. 8 del 12.8.2004

Rogito Notaio Lasagna Repertorio nr. 99286 – racc. 21929 del 17.11.2004

Approvato Regione Liguria – Decreto Dirigenziale nr. 1402 del 24.5.2007

Premesse

L'Ospedale dei Poveri della S.S. Annunziata trae origine dai lasciti antichissimi di persone benefiche, come risulta dallo statuto organico approvato con R.D. 14 aprile 1904. Con R.D. 18 febbraio 1930 n. 222, venne trasformato a favore dell'Ospedale dei Poveri della S.S. Annunziata il patrimonio dell'Asilo infantile "Luigi Baccino", eretto in ente morale con R.D. 3 giugno 1888.

A seguito di ciò la Pia Istituzione assunse la denominazione di "Ospedale Luigi Baccino". Scopo originario dell'Ospedale L. Baccino era quello di provvedere al ricovero, alla cura, ed al mantenimento gratuito nel limite dei propri mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi aventi il domicilio di soccorso nel Comune, i quali non avessero congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di poterlo fare.

L'Ospedale L. Baccino aveva natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi e per gli effetti della legge 6972/1890 e le sue funzioni amministrative, già facenti capo al disciolto ECA ed al Comune, erano esercitate da un Consiglio di Amministrazione autonomo di nomina Regionale su designazione sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione era composto da cinque membri compreso anche il Presidente eletto al suo interno e coadiuvato dal Segretario.

Dunque l'IPAB, sebbene di promanazione comunale era Ente autonomo sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista finanziario, avendo uno Statuto, un bilancio ed un conto consuntivo annuale.

Con deliberazione nr. 16 del 10.10.2003 il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Ospedale Luigi Baccino" (di cui alla legge 17 luglio 1890, nr. 6972 e Regolamento di cui al R.D. 5 febbraio 1891 nr. 99 e successive modifiche ed integrazioni) disponeva la trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, secondo le modalità individuate dal combinato disposto del regolamento regionale 18 marzo 2003 nr. 6/reg e s.m.ei. e del D.lgs 4 maggio 2001, nr. 207, poi approvata con DGR 1554 del 5.12.2003.

CAPO I – Denominazione, sede e scopi istituzionali

Art. 1 – Denominazione e sede

La Fondazione “Luigi Baccino” costituisce una fondazione con personalità giuridica di diritto privato. La sua sede legale è sita in Cairo Montenotte, Via Borreani Dagna nr. 1.

Art. 2 – Scopi istituzionali

1.La Fondazione “Luigi Baccino” opera senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale e servizio alla persona, provvedendo all’ospitalità, alla cura ed al mantenimento nella Casa di Riposo, nei limiti dei propri mezzi, di anziani di ambo i sessi, purchè non affetti da malattie contagiose, accolti, su richiesta, secondo i seguenti criteri di priorità, nonché forme e modalità stabilite in apposito regolamento:

- cittadini autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti residenti nel Comune di Cairo Montenotte;
- cittadini autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti residenti nel distretto sanitario e nella zona nr.6 - Comprensorio delle Bormide;
- cittadini autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti residenti nella regione Liguria o temporaneamente ivi dimoranti.

2.Gli scopi istituzionali sono alimentanti dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad essa originariamente destinati.

3.Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria della Fondazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l’utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole di fondazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi.

4.La Fondazione “Luigi Baccino” può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 3 – Patrimonio

1.Il patrimonio della Fondazione “Luigi Baccino” comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all’IPAB “Ospedale Luigi Baccino”, quali risultanti dall’inventario redatto in data 10 ottobre 2003, agli atti della deliberazione CDA 10 ottobre 2003 nr. 16, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2.I beni mobili e immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi di cui all’art. 2. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali.

3.Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:

- offerte, contributi, donazioni a favore della Fondazione che vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione;
- interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento.

4.E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione.

CAPO II – Organi della Fondazione

Art. 4 – Organi della Fondazione

1.Sono organi della Fondazioni “Luigi Baccino: il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, che provvedono ad amministrare secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente Statuto.

2.Si prevede che l'indennità di funzione per il Presidente, pari a quella stabilita per l'Assessore e il gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a quello stabilito per i Consiglieri Comunali, negli importi così come applicati nel Comune di Cairo Montenotte.

3.Gli organi di governo restano in carica per non più di 2 mandati consecutivi.

4.Nel caso in cui il bilancio della Fondazione sia in perdita il Consiglio di Amministrazione deve ridurre proporzionalmente l'indennità e i gettoni di presenza per il relativo periodo.

Art. 5 – Il Presidente

1.Il Presidente assume la rappresentanza legale della Fondazione.

2.Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri nella sua prima riunione. Per la validità della seduta di nomina del Presidente occorre la presenza di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la deliberazione di nomina deve essere assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

3.Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine del giorno;
- adotta gli atti concernenti l'Amministrazione della Fondazione che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- avendo rappresentanza legale della Fondazione, può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
- firma gli atti relativi all'attività della Fondazione;
- sovrintende e coordina l'attività della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

4.In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti fondamentali di programmazione e le deliberazioni previste dal presente Statuto e compie tutti gli atti necessari per raggiungere gli scopi istituzionali.

Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, elegge il presidente, e si avvale della collaborazione tecnica amministrativa del Segretario, adotta il regolamento di organizzazione della Fondazione, approva i bilanci, lo Statuto e i regolamenti interni.

2.E' altresì riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in materia di:

- locazioni e costituzioni di diritti reali su beni immobili di proprietà della Fondazione;
- rette da applicarsi nei confronti degli ospiti di cui all'art. 2;
- azioni da intentare o sostenere innanzi alle autorità giurisdizionali o amministrative, nonché arbitrati;
- approvazione di convenzioni con altri Enti e/o Associazioni pubbliche e private;
- affidamento appalti e gestione della Casa di Riposo.

3.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata almeno tre Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta.

4.Le sedute del Consiglio di Amministrazioni sono valide quando siano presenti almeno tre Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

5.Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri e di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

6.I verbali delle sedute sono curati dal Segretario. I consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constare a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 7 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composta da 5 membri, nominati dal Sindaco su indicazione del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale;

2.Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni .

Art. 8 – Dimissioni

1.Le dimissioni degli Amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. In caso di dimissioni di uno dei Componenti del Consiglio, la Fondazione attiva le procedure per la surroga del dimissionario. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Decadenza degli amministratori

La decadenza degli amministratori opera secondo i dettami di cui all'art. 59 del d.lgs. 267/2000 e opera nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del CDA.

Art.10 – Revoca degli amministratori

1.La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco, su segnalazione del Consiglio di Amministrazione, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.

2.La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Art.11 – Il Segretario

1.Il Segretario è l'impiegato nel ruolo amministrativo avente qualifica apicale.

2.Assolve le funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei verbali delle sedute, sottoscrive i verbali medesimi e le deliberazioni degli organi collegiali;

3.Al Segretario compete un compenso, quantificato nella convenzione di cui all'art.12.

CAPO III - Gestione amministrativa e dei servizi

Art.12 – Gestione dei servizi

1.La Fondazione “Luigi Baccino” non ha personale dipendente e si avvale dell'opera del personale del Comune di Cairo Montenotte, debitamente autorizzato e individuato in relazione alle specifiche necessità amministrative e tecniche.

2.Un'apposita convenzione previamente adottata individua il personale autorizzato nonché il relativo trattamento economico.

Art.13 – Principi e criteri generali

1.La Fondazione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza per la migliore soddisfazione degli assistiti.

2.L'attività dei servizi e del personale viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di amministrazione.

3.La Fondazione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

Art.14 – Convenzioni esterne

1.La Fondazione, qualora ne ravvisi la convenienza tecnica ed economica, di cui dovrà essere data specifica motivazione negli atti amministrativi riferiti alle procedure di convenzionamento, potrà

avvalersi per l'espletamento dei propri scopi di personale religioso e/o di associazioni di volontariato, stipulando apposite convenzioni.

2.La Fondazione potrà altresì gestire i propri servizi mediante atti convenzionali con imprese specializzate nella materia di affidamento, procedendo per l'assegnazione dei servizi mediante gara nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 15 – Regolamento di ammissione

1.La Fondazione "Luigi Baccino" si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi e alle proprie prestazioni assistenziali.

2.Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche.

CAPO IV - Gestione economica e finanziaria

Art. 16 – Bilancio e contabilità

La Fondazione "Luigi Baccino" adotta il regime di contabilità finanziaria.
Predispone il bilancio preventivo e redige il conto consuntivo entro giugno dell'anno successivo.

Art. 17 – Gestione del patrimonio

1.La Fondazione "Luigi Baccino" provvede all'amministrazione ed all'erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.

2.Di tutto il patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione deve essere tenuto l'inventario regolarmente aggiornato, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale ed artistico.

3.Per l'adozione di delibere concernenti la dismissione di beni immobili e di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare a maggioranza qualificata.

Art. 18 – Gestione contabile

Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assunti dall'organo competente ed attuati dal Segretario.

CAPO V – Norme finali e transitorie

Art. 19 – Estinzione

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio viene trasferito di diritto nel patrimonio del Comune di Cairo Montenotte con l'obbligo di destinarlo alle medesime finalità o ad altre analoghe.

Art. 20– Norme finali

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione Liguria

2. Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli Organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi. I membri degli organi decaduti possono essere rinominati.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.